



COMUNE DI SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina
C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 10 del 27-02-2017

Oggetto: Divieto di affissione di manifesti pubblicitari e necrologi fuori dagli spazi previsti.

DATO ATTO che in occasione di promozioni commerciali, manifestazioni, ed altre ricorrenze o circostanze varie è invalsa l'abitudine di rendere noti tali eventi con l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti e annunci sulle pareti di edifici pubblici e privati, pali della pubblica illuminazione, pali della segnaletica stradale ed in altri luoghi comuni non autorizzati con la conseguenza che tale comportamento è un intollerabile degrado del decoro urbano;

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad installare nel perimetro del centro urbano di San Fratello delle bacheche utilizzabili per l'affissione pubblica, destinando le stesse in modo specifico all'affissione dei necrologi sia all'affissione di avvisi comunali e per pubblicità varia;

RITENUTO necessario regolamentare l'esercizio dell'affissione stabilendo il divieto di affissione negli spazi non previsti;

RITENUTO quindi opportuno e necessario adottare, da parte di questa Amministrazione Comunale, provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano compromesso dall'affissione di cui trattasi;

VISTO l'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n.267 introdotto dall'articolo 16 della Legge n.3 del 2003, il quale dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

RICHIAMATI altresì gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285;

EVIDENZIATO in particolare il contenuto dell'art. 15 del D.Lgs. sopra richiamato, il quale dispone che:

1. Su tutte le strade è vietato danneggiare o imbrattare la segnaletica stradale;
2. Chiunque violi tale divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa per l'importo stabilito dal codice della strada;
3. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

E' VIETATA in tutto il territorio comunale l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti pubblicitari di qualsiasi genere, annunci funebri e di altre ricorrenze su pareti di edifici pubblici o privati, su pali della pubblica illuminazione, della segnaletica ed in altri luoghi comuni non autorizzati;

DI LIMITARE l'affissione nelle bacheche comunali installate nel territorio Comunale, individuate nell'elenco allegato alla presente, ai concessionari della pubblicità, ai privati e per gli avvisi comunali all'affissione diretta da parte del personale comunale;

CHIUNQUE violi tali divieti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

E' VIETATA, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti adesivi e annunci direttamente sui segnali stradali;

CHIUNQUE violi tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 41,00 ad euro 168,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi. Per le applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

SALVO che la violazione non costituisca più grave reato, e qualora non sia possibile individuare l'autore della violazione, gli organi di polizia potranno avviare opportuni accertamenti previsti dalla legge 689/81;

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO non trova l'applicazione dell'ipotesi di affissione effettuata dalla Pubblica Amministrazione alle condizioni dettate da ordine pubblico, pubblica sicurezza, regolamentazione della circolazione stradale, provvedimenti extra ordinem non contingibili ed urgenti e per gli avvisi di pubblica utilità effettuati dalle aziende che erogano servizi pubblici (energia elettrica, telefono, gas). In tale caso l'affissione verrà effettuata ovunque se ne ravvisi utilità e necessità.

DEMANDA

alla forza di Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Messina, al Comando Stazione Carabinieri di San Fratello, al comando Vigili Urbani di San Fratello, all'ufficio tecnico di San Fratello, all'Albo Pretorio online del Comune.

San Fratello li 27.02.2017



SINDACO

Fulvio Fulvio